

\FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

Il Consiglio Federale

- Viste le modifiche allo Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico proposte dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche allo Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

STATUTO

DELLA

"LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO"

in abbreviazione

"LEGA PRO"

STATUTO DELLA LEGA

TITOLO I - LA LEGA E LE SOCIETA'

Art. 1

Natura e attribuzioni

1.1 La "**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**" in abbreviazione "LEGA PRO", associazione di diritto privato senza fine di lucro aderente in via esclusiva alla F.I.G.C. ai sensi e per gli effetti di cui ai dettami dello statuto federale, è retta dal presente Statuto, nel rispetto anche delle normative emanate dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A., se ed in quanto applicabili.

1.2 La Lega opera, peraltro, nell'ambito delle competenze ad essa demandate dallo statuto della F.I.G.C. e dalle norme da questa emanate.

1.3 Essa, per il raggiungimento delle proprie finalità, è dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa e, con funzioni rappresentative delle sue associate, svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo ciò che, per disposizioni di legge, di statuto federale o contenute nelle norme organizzative interne della Federazione, è a quest'ultima riservato.

2. Sono tenute a formare la compagine associativa della Lega Italiana Calcio Professionistico quelle società di capitali, affiliate alla F.I.G.C. che si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti e che hanno diritto di partecipare ai Campionati organizzati dalla Lega e che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione al campionato fissati dal Consiglio Federale.

3. In particolare la Lega:

a) organizza l'attività agonistica delle società associate secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 13 dello Statuto Federale;

b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;

c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;

d) rappresenta, per delega, che si intende espressamente ed irrevocabilmente conferita con la richiesta di associazione, le società:

d.1 nello svolgimento di ogni attività relativa ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ivi compresa la formale conclusione degli stessi, ferma la titolarità dei diritti specifici di pertinenza delle società.

In forza del disposto di cui sopra, s'intendono comunque delegati dalle società alla Lega, unica abilitata alla loro gestione, nelle materie di cui trattasi, i diritti collettivi di cui alle qui sotto elencate operazioni ed iniziative: cessioni dei diritti d'immagine e promo-pubblicitari in genere di natura collettiva (contratti di sponsorizzazione del campionato, della Coppa Italia o manifestazioni organizzate dalla Lega, partnership o rapporti simili); cessioni, con qualsivoglia forma e modalità, dei diritti televisivi e dei diritti radiofonici delle gare e delle manifestazioni ufficiali e non ufficiali, nonché dei diritti di trasmissione a mezzo Internet, nuove tecnologie e nuovi mezzi di diffusione;

d.2. nella negoziazione e nella definizione delle devoluzioni periodiche che, in ossequio ai

principi di mutualità fissati dalla Legislazione nazionale, dalla legislazione sportiva e dalle regole stabilite in materia, la Lega Nazionale Professionisti - Serie A e la Lega Nazionale Professionisti – Serie B e le società ad essa appartenenti effettuano a favore delle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per il tramite di quest'ultima ed ogni altra operazione od attività a ciò attinente.

e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e con i terzi;

f) rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo e comunque di natura patrimoniale;

g) fatto salvo quanto sopra previsto, rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;

h) assicura l'equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, anche secondo principi di mutualità calcistica nonché secondo principi contributivi, in favore delle società che adottino politiche sportive di incentivazione dell'utilizzo dei giovani calciatori, secondo le linee-guida ed i principi stabiliti dal Consiglio Direttivo e, per quel che concerne le risorse provenienti dalla F.I.G.C., comunque nel rispetto delle indicazioni di quest'ultima;

i) assume, per il raggiungimento dei suoi scopi, partecipazioni ed iniziative anche di natura economica, promuovendo, tra l'altro e se del caso, la costituzione di enti, anche in forma di società di capitali, per servizi collettivi da rendersi a favore dei soggetti ad essa aderenti. Per tali servizi le società dovranno contribuire secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo le presenti norme.

5. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e ne dà il rendiconto annuale all'Assemblea, per l'approvazione ed alla F.I.G.C., per il controllo di cui all'art. 27 lett. f) dello Statuto Federale.

Art. 2

Associazione delle società

1. Le società calcistiche, allo scopo di entrare a far parte della Lega, debbono presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione nei termini all'uopo previsti e debbono essere in possesso del titolo sportivo e dei requisiti fissati dagli Organi federali per la partecipazione ai campionati organizzati dalla Lega medesima.

2. Nella formulazione della domanda di cui sopra, il legale rappresentante della società deve specificare per iscritto che la società stessa si assume l'obbligo di aderire a tutto quanto è disposto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni della F.I.G.C. e degli Organi di Lega.

Le società, con la domanda di ammissione, redatta su modulo predisposto dalla Lega, devono far pervenire entro il termine all'uopo fissato:

a) certificato rilasciato dal Registro delle Imprese, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e/o di eventuali altri organi societari monocratici e/o collegiali;

b) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società sia agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi federali sia nei rapporti con i terzi;

c) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, in conformità di quanto

previsto dalle normative regolamentari della F.I.G.C. ai fini dell'iscrizione ai Campionati e per l'esercizio dell'attività sportiva, che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;

d) la prova dell'avvenuta corresponsione delle tasse d'iscrizione, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo unitamente a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

3. Per essere ammesse a far parte della Lega, le compagini promosse dal Campionato Interregionale devono essere in possesso dei requisiti d'iscrizione fissati dagli Organi federali e non avere in via esclusiva denominazione sociale propagandistica o pubblicitaria.

Art. 3 **Le società**

1. Gli atti costitutivi e gli Statuti delle società non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto e le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con il presente Statuto, con i Regolamenti di Lega, con le deliberazioni del Consiglio Direttivo e con tutte le altre norme federali.

2. Le modificazioni degli amministratori, rappresentanti legali, sindaci, titolari di altri organi e/o cariche sociali e collaboratori devono essere comunicate alla Lega entro quindici giorni dalla loro efficacia giuridica.

3. Il libro dei verbali di Assemblea deve essere, a richiesta, messo a disposizione della Lega.

4. La fusione, i conferimenti d'azienda, le scissioni ed i trasferimenti di sede di società appartenenti alla Lega ed i cambiamenti di denominazione sociale devono essere approvati dalla F.I.G.C., sentito il parere del Consiglio Direttivo.

5. Le società, nel rispetto delle disposizioni federali in materia e dell'apposito regolamento di Lega, possono integrare la denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor.

6. Le società, nel rispetto della normativa federale e previa autorizzazione della Lega, possono apporre sugli indumenti di gioco scritte o marchi pubblicitari e, in caso di richiesta della Lega, devono assicurare la presenza, in aggiunta agli spazi dedicati agli sponsor delle società, di ulteriori spazi, in misura comunque non prevalente, sulle divise di gioco per l'apposizione del marchio della Lega nonché di altri loghi o marchi, anche di terzi, che pubblicizzino sponsor e/o iniziative solidaristiche o commerciali della Lega.

7. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti della Federazione, della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate dal Presidente del Consiglio di Gestione, in caso di adozione di modello organizzativo dualistico, il tutto in conformità di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere b) e c) delle presenti norme.

8. Gli atti posti in essere da soggetti e con modalità diverse da quelle di cui al precedente comma sono inefficaci agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito, oltre a quella eventuale della società.

Art. 4
Iscrizione ai Campionati

Per essere iscritte ai Campionati di competenza, le società devono essere in possesso dei requisiti fissati dal Consiglio Federale.

Art. 5
Tutela assicurativa dei tesserati

1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dalla normativa federale, i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata, secondo modalità e limiti fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le società devono quindi contrarre una preventiva assicurazione integrativa per il caso di "morte per qualsiasi causa" e caso di "invalidità permanente da infortunio" a favore dei propri sportivi professionisti, oltre all'assicurazione per il caso di "invalidità permanente da malattia" e di responsabilità civile personale per i soli calciatori professionisti, nei termini, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.

3. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è nulla di diritto.

4. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio. Tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.

5. Il tesserato, beneficiario dell'assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società, o di chi per essa.

6. Le società hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la Compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.

Art. 6
Cessazione del rapporto associativo

1. Le società cessano di far parte della Lega:

- a) per rinuncia al Campionato di competenza;
- b) per esclusione del campionato con provvedimento della F.I.G.C.;
- c) per passaggio ad altra Lega;
- d) per revoca e/o decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
- e) per il mancato pagamento dei contributi associativi di natura ordinaria o straordinaria che fossero eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo ovvero previsti dalla F.I.G.C.;
- f) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni di legge.

2. La cessazione del rapporto associativo comporta la decadenza di ogni diritto spettante alle società sul fondo comune.

Art. 7 **Gli organi della Lega**

Gli Organi della Lega Italiana Calcio Professionistico sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Comitato Esecutivo;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 **Le Assemblee**

1. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.

2. Le Assemblee della Lega si svolgono con l'osservanza delle disposizioni previste dalle seguenti norme.

Art. 9 **Norme generali**

1. Modalità di partecipazione:

- a) Partecipano all'Assemblea le società associate nella Lega. Ogni società deve essere rappresentata dal suo legale rappresentante.
- b) In caso di indisponibilità del suddetto legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da un delegato scelto esclusivamente o fra gli amministratori della società, oppure tra i soci della stessa, purché persona fisica, o tra soggetti facenti parte dell'organico societario, rilevati dal censimento depositato presso la Lega.
- c) E' facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una società oltre la propria;
- d) la rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente nel caso di cui al precedente paragrafo b) il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato; nel caso di cui al precedente paragrafo c) la ragione sociale della società; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della Società, o da chi ne fa le veci, o da chi abbia i poteri per rappresentare la società;
- e) le società debbono essere rappresentate in via esclusiva ed inderogabile secondo le previsioni dei superiori paragrafi a), b) e c).
- f) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate ad una Commissione nominata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, che può avvalersi, a tal fine, anche dell'Ufficio del Giudice Sportivo;
- g) partecipano all'Assemblea, senza diritto a voto, il Presidente ed i Vice Presidenti della Lega, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega. I componenti del

Consiglio Direttivo, quando rappresentano direttamente le rispettive loro società, hanno diritto al voto;

h) le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega - salvo quelle escluse per revoca e/o decadenza dell'affiliazione - hanno diritto di partecipare all'Assemblea unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.

2. Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea della Lega è convocata mediante pubblicazione su comunicato ufficiale almeno sette giorni prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di convocazione.

L'avviso di convocazione è contemporaneamente inviato alle società tramite fax o altro mezzo elettronico alle utenze indicate dalle società all'atto di iscrizione ai Campionati di competenza o a quelle successivamente comunicate. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea da società che rappresentino almeno un quinto delle società aventi diritto di voto. I nuovi argomenti in tal modo posti all'ordine del giorno sono resi noti alle società con le stesse modalità previste per la convocazione.

3. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed in ogni altro caso necessario, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto delle società associate, nonché, in caso di motivata urgenza, anche per iniziativa del Presidente della Lega Pro, che ne illustra le ragioni all'apertura dei lavori assembleari.

4. Attribuzioni dell'Assemblea. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente della Lega, dei Vice Presidenti, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- b) la designazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario della Lega;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo;
- d) l'esame e l'approvazione delle relazioni periodiche del Consiglio Direttivo;
- e) la designazione delle candidature a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
- f) l'elezione dei Consiglieri Federali di propria spettanza ex art. 26 dello Statuto Federale;
- g) la determinazione degli indirizzi relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Lega;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'assemblea delle società associate.

5. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di non meno di un terzo dei voti assembleari.

6. Capacità rappresentativa e deliberativa. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni, a ciascuna società è attribuito un voto assembleare

7. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente

della Lega o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle presenti norme. Su invito del Presidente della Lega o del suo sostituto, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea; nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente della Lega lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente con sistema di voto palese per alzata di mano. La votazione con sistema di voto palese per appello nominale o la votazione con sistema a scrutinio segreto sono ammesse qualora ne facciano richiesta almeno un quinto delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono tenersi a scrutinio segreto.

9. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti, salvo il caso di maggioranze qualificate.

10. Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti. Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea delle società associate, le quali votano su candidature libere. Risulta eletto a Presidente in prima votazione il candidato che riporti la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Risultano eletti a Vice-Presidenti, in prima votazione, i due candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi, purché riportino almeno il 25% dei medesimi. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità tra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra loro.

11. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega, è richiesta, per ciascun candidato, la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti ed aventi diritto. In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio. Qualora si dovesse procedere alla reintegrazione di uno o più Consiglieri che siano per qualsivoglia ragione legale o statutaria cessati dalla carica e sempre che sia rimasta in carica la maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo coopterà i subentranti, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 12, che resteranno in carica sino alla prima assemblea utile, da convocarsi senza indugio, nella quale si provvederà alla nomina in sostituzione. Il Consigliere subentrante, eletto dall'Assemblea, rimane in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

12. Accredito per l'elezione del Presidente Federale. I delegati assembleari della Lega accreditano singolarmente il candidato all'elezione di Presidente della F.I.G.C. secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

13.1 Elezione dei Consiglieri Federali. L'Assemblea della Lega elegge i Consiglieri Federali di propria spettanza. In detta sede ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto al numero complessivo degli eleggibili. Risultano nominati a tale carica coloro che conseguono in graduatoria il maggior numero di voti.

13.2 In caso di parità tra più soggetti si procede al ballottaggio.

13.3 Alla carica di Consigliere Federale possono essere elette anche persone che non siano rappresentanti di società associate alla Lega, purché le stesse persone non appartengano ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti federali.

13.4 I Consiglieri Federali che durante il mandato dovessero ricoprire incarichi in società o associazioni ed Enti facenti parte di altra Lega, ovverosia in altra Lega o in altra componente federale, decadranno dalla carica.

13.5 La sostituzione avverrà secondo il disposto di cui all'art. 26 comma 4 dello Statuto Federale.

14. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea (Segretario della Lega o notaio), deve rimanere depositato in originale o in copia autentica quando redatto da notaio, presso la Segreteria della Lega, e viene trasmesso in copia alla F.I.G.C. Le società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati.

15. Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale, secondo le disposizioni dell'ordinamento sportivo, da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta e succintamente motivata entro 24 ore dalla chiusura dei lavori. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della deliberazione oggetto di reclamo.

Art. 10 Sede

1. La Lega Italiana Calcio Professionistico ha sede in Firenze.
2. Nell'ambito dello stesso Comune il Consiglio Direttivo fissa l'indirizzo della Lega.
3. Il cambiamento della città sede della Lega può essere stabilito soltanto da un'Assemblea appositamente convocata e che delibererà con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.

Art. 11 Il Presidente e i Vice-Presidenti

1. Il Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea per un quadriennio olimpico, è rieleggibile, rappresenta la Lega a tutti gli effetti ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C. Durante il mandato non può ricoprire cariche direttive o comunque partecipare o svolgere attività per conto di società o Associazioni socie della Lega o di altre Leghe o di altre componenti federali.

1.bis Possono ricoprire la carica di Presidente, Vice-Presidente unicamente soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto federale. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalle rispettive funzioni.

2. In particolare, il Presidente della Lega:

- a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con i poteri di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;

- c) assegna compiti specifici ai due Vice-Presidenti nell'ambito di quelli di cui alla precedente lett. a);
- d) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;
- e) assolve le funzioni delegate dalla F.I.G.C. ai sensi dello Statuto e di ogni altra norma federale;
- f) conferisce mandato per la rappresentanza e difesa in giudizio della Lega.

3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega sono delegate dal Presidente stesso ad uno dei Vice-Presidenti. In assenza di delega, vengono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, nel caso di eguale anzianità, dal più anziano di età.

4.1 Nel caso di sua cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo o causa e, comunque, laddove l'impedimento del Presidente stesso perdurasse per oltre un semestre, il Vice-Presidente facente funzioni dovrà necessariamente convocare senza alcun indugio l'Assemblea Elettiva per la sua sostituzione.

4.2 La stessa norma di cui sopra si applica nel caso le situazioni ivi previste riguardassero uno dei Vice-Presidenti.

5. Il Presidente e i due Vice-Presidenti, secondo quanto disposto in precedenza, durante il mandato non possono ricoprire cariche direttive, o comunque partecipare o svolgere attività per conto di società o Associazioni socie della Lega, o di altre Leghe o di altre componenti federali. L'assunzione di una di tali cariche comporta la decadenza da quella di Presidente o di Vice-Presidente.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Lega è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da otto Consiglieri.

2.1 Possono ricoprire la carica di Consiglieri di Lega soltanto coloro i quali abbiano i requisiti di legali rappresentanti in carica delle società associate, siano essi titolari dell'organo amministrativo delle stesse siano essi procuratori speciali, espressamente e validamente delegati alla funzione di legale rappresentanza delle società, purché i relativi poteri risultino regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente, nonché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 che precede e dall'art. 29 dello Statuto Federale.

2.2 In ogni caso, non sono eleggibili, anche se in possesso dei requisiti predetti, i soggetti, che siano iscritti negli Albi degli Agenti di Calciatori, negli Albi dei Direttori sportivi e negli Albi dei Segretari sportivi e che, al momento delle elezioni, non abbiano richiesto ed ottenuto la sospensione dell'iscrizione per tutta la durata della carica.

2.3 La perdita del potere di legale rappresentanza in seno alla società sportiva di appartenenza ovvero dei requisiti di cui agli artt. 9 e 29 dello Statuto Federale nonché, infine, la sopravvenuta iscrizione del soggetto negli Albi sopra citati comporta la decadenza di diritto dalla funzione di Consigliere.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico ed i suoi membri sono rieleggibili.

4.1 I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di dirigente di altra Lega, né di società od associazioni appartenenti a Lega diversa, e neppure di altre componenti federali.

4.2 Decadono dalla carica in argomento, di diritto, senza necessità di espressa declaratoria all'uopo, i Consiglieri che siano colpiti da provvedimenti inibitori definitivi superiori a 12 mesi, conteggiati anche per accumulo tra loro.

4.3 Il Consiglio Direttivo dichiara, con apposita delibera, la decadenza del Consigliere:

- in caso di sua assenza ingiustificata a n. tre riunioni, anche non consecutive;
- nell'ipotesi di passaggio della sua società di provenienza ad altra Lega.

5. Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere di Lega, si applica il disposto dell'art. 9, comma 11, del presente Statuto.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto a voto, i Presidenti onorari della Lega, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega presso il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitati, in relazione alle materie all'Ordine del giorno, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

8. Il Segretario della Lega funge da Segretario del Consiglio.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Lega.

A titolo meramente esemplificativo dei suoi compiti, lo stesso:

- a) convoca le Assemblee;
- b) presenta alla Segreteria Federale i nominativi dei Consiglieri Federali eletti dall'Assemblea in rappresentanza della Lega;
- c) comunica alla Segreteria Federale i candidati della Lega Italiana Calcio Professionistico alla carica di componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
- d) propone all'Assemblea la nomina di Presidente Onorario della Lega;
- e) comunica alla Federazione l'esito degli accertamenti di competenza della Lega ai fini dell'iscrizione ai Campionati;
- f) delibera la composizione dei gironi dei singoli Campionati;
- g) forma, per ogni stagione sportiva, la relazione sull'attività della Lega ed il bilancio consuntivo e, se del caso, anche un rendiconto finanziario;
- h) forma ed approva, sentito il Collegio dei Revisori, per ogni stagione sportiva, il bilancio preventivo della Lega;
- i) delibera l'eventuale istituzione di fondi di previdenza e di solidarietà tra le società, e li gestisce;
- l) costituisce, su proposta del Presidente, gli Uffici della Lega e ne determina la struttura ed il funzionamento;
- m) nomina il Direttore generale, il Segretario ed, eventualmente, uno o più Vice-Segretari;
- n) fissa annualmente l'entità della quota associativa;
- o) ferme restando le disposizioni di cui all'art 9, adotta un regolamento elettorale dell'assemblea ispirato a criteri di democrazia interna, di garanzia per l'esercizio pieno del

diritto di elettorato attivo e passivo a favore degli aventi diritto.

Detto Regolamento deve essere sottoposto al visto di conformità della F.I.G.C.;

o) assume ogni altra deliberazione necessaria all'ordinaria attività della Lega;

p) organizza i Campionati della Lega e le altre competizioni, ne controlla lo svolgimento, provvedendo a quanto necessario e connesso;

q) esercita, nei limiti delle competenze della Lega, il controllo sulle società per gli oneri che le stesse assumono, nel rispetto delle norme federali e di Lega, e adotta i conseguenti provvedimenti;

r) detta, per quanto di competenza della Lega, disposizioni riguardanti gli adempimenti economici e finanziari delle società;

s) stabilisce, nelle materie di specifica competenza e compatibilmente con le norme federali, l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili alle società, ai tesserati professionisti e/o altri soggetti;

t) designa i rappresentanti della Lega presso gli organismi federali che ne prevedono la presenza;

u) istituisce commissioni di studio o di lavoro presso la Lega, nominandone i componenti; affida incarichi speciali e mandati professionali, determinando gli eventuali compensi;

v) gestisce il patrimonio e le entrate della Lega, ivi comprese quelle previste dal punto 2) del successivo art. 20;

z) delibera i criteri di ripartizione dei corrispettivi federali, nel rispetto delle indicazioni della FIGC, e delibera, altresì, i criteri di ripartizione delle rimesse provenienti dalle altre Leghe, ivi inclusi quelli di natura corrispettiva, erogabili alle società sportive in presenza dei presupposti sostanziali all'uopo previsti dai competenti organi, siccome disciplinati dal successivo art. 20;

aa) approva, in relazione agli oneri previsti e per quanto di competenza della Lega, gli accordi contrattuali tra le società e tra società e tesserati;

bb) organizza le riunioni delle società per la discussione dei problemi di categoria;

cc) organizza l'attività delle Squadre Rappresentative di Lega e di categoria e ne cura la formazione;

dd) delibera di stare o resistere in giudizio;

ee) indica alla F.I.G.C. i nominativi dei soggetti aventi diritto alla qualifica di Delegati di Lega all'Assemblea Federale;

ff) sceglie ed indica i rappresentanti della Lega nei Consigli Direttivi tanto del Settore Tecnico, quanto del Settore Giovanile e Scolastico ed indica altresì i rappresentanti della Lega in tutti gli altri Enti, organismi o associazioni, fondazioni o persone giuridiche, anche esterne all'ordinamento federale ed a quello sportivo del C.O.N.I.;

gg) nomina, scegliendoli fra i propri componenti, i due membri elettivi del Comitato Esecutivo.

2. Il Consiglio Direttivo con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno sei dei suoi componenti può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due Consiglieri, determinando esattamente i limiti della delega.

Art. 14

Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato o dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei due Vice-Presidenti, con lettera raccomandata ovvero con telegramma, a mezzo fax e/o con posta elettronica ai recapiti che saranno all'uopo indicati dai Componenti il Consiglio Direttivo e dai Revisori dei Conti alla Segreteria all'atto

dell'accettazione della carica o a quelli successivamente indicati, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione inviata a tutti i consiglieri, almeno cinque giorni prima della riunione.

2. In caso d'urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con le medesime modalità con preavviso comunque non inferiore a due giorni antecedenti la riunione.

3. In ogni caso sono validamente costituiti, in carenza delle precedenti formalità, i Consigli Direttivi nei quali siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno di essi dichiara di non essere informato sugli argomenti da trattare.

4. La convocazione dell'adunanza consiliare è obbligatoria quando venga richiesta da almeno quattro dei Consiglieri in carica e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.

5. Il Consiglio Direttivo è indetto e si raduna di regola presso la sede della Lega. In taluni casi può tenersi anche altrove, purché nell'ambito del territorio italiano.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute o dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente facente funzioni ed in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere prescelto dai membri presenti all'adunanza. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di non meno di sei componenti.

7. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti: nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

9. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza nonché attraverso ogni altro mezzo o strumento di comunicazione utile. In siffatta ipotesi dovrà essere garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito. Inoltre, nei casi in questione, le deliberazioni adottate si intenderanno per definitivamente approvate, laddove non dovesse pervenire una chiara e motivata espressione di dissenso da parte dei partecipanti non fisicamente presenti, che lamentino l'eventuale errato computo del proprio voto, entro le quarantotto ore solari successive all'adunanza.

Art. 15

Convocazioni e riunioni del Comitato Esecutivo, in caso di sua costituzione

1. Il Comitato Esecutivo è costituito con deliberazione del Consiglio Direttivo. Esso è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e da due componenti elettivi, nominati fra i membri in carica del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13.

2. Al Comitato Esecutivo competono tutti i poteri delegati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13, comma 2.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato con avviso inviato per lettera raccomandata o a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione indicante gli

argomenti da trattare, indirizzata agli altri componenti al recapito fornito in precedenza almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può essere convocato, con preavviso comunque non inferiore a due giorni antecedenti la riunione medesima, per lettera raccomandata o a mezzo telegramma o fax, posta elettronica o altro mezzo ai recapiti che saranno all'uopo indicati dai suoi componenti alla Segreteria all'atto di accettazione della carica o a quelli successivamente indicati. Il Comitato Esecutivo è indetto e si raduna di regola presso la sede della Lega. In taluni casi può tenersi anche altrove, purché nell'ambito del territorio italiano. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente facente funzioni ovvero ancora dall'altro Vice-Presidente. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

4. Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza. A parità di voti la proposta si intende respinta, ma la stessa può essere ripresentata all'esame del Comitato in una successiva riunione. Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

Art. 16

II Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Le condizioni di eleggibilità, la sostituzione, i compiti ed i doveri dei componenti ed il funzionamento del Collegio sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in materia di Collegio Sindacale delle Società per Azioni. I Revisori devono, inoltre, essere comunque iscritti all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Possono in ogni caso ricoprire la carica di Revisore unicamente soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto federale. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalle rispettive funzioni.

3. Al Collegio dei Revisori è demandato anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 3 del c.c.

4. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale di Lega, di altra Lega, di società e di associazioni affiliate alla F.I.G.C.

5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea di Lega. Il solo Presidente, o in alternativa un componente effettivo, partecipa a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Art. 17

Gli uffici

1. La struttura amministrativa della Lega è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. Essa è diretta da un Direttore Generale, che ne risponde al Presidente ed al Consiglio

Direttivo

3. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
4. Il Segretario della Lega assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; lo stesso provvede, altresì, alla raccolta e alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali, e coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare previste dall'Ordinamento sportivo. Al Segretario possono essere affiancati uno o più Vice-Segretari.
5. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale può svolgere anche tutte o alcune delle funzioni di Segretario di Lega.

Art. 18

I rapporti con le Associazioni di Categoria

I rapporti con le Associazioni di Categoria dei tesserati sono tenuti dal Presidente e dai Vice-Presidenti della Lega o da delegati, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 19

L'ordinamento contabile

1. La Lega adotta in piena autonomia i criteri contabili che assicurano la chiarezza e la precisione dei conti e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture.
2. La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e terminano il 30 giugno successivo.
3. La struttura del bilancio, i criteri di stesura delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinati da apposito regolamento di contabilità e redatti secondo i principi di contabilità per la redazione dei bilanci delle Società di capitali previsti dal Codice Civile.
4. I prospetti di preventivo e di bilancio consuntivo sono formati a cura del Consiglio Direttivo. Essi sono sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea e saranno depositati nella sede della Lega a disposizione delle società nei 15 giorni precedenti l'assemblea.

Art. 20

Entrate e fondo comune della Lega

1. Le entrate della Lega sono costituite da:
 - a) le tasse di iscrizione ai Campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - b) le tasse per i reclami;
 - c) le ammende inflitte alle società secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 4 dello Statuto Federale;
 - d) gli eventuali contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e degli abbonamenti;
 - e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega, e dalle altre competizioni sportive direttamente gestite;
 - f) i proventi collettivi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine

promo-pubblicitari della Lega;

g) gli eventuali contributi associativi dovuti dalle società, ove deliberati dal Consiglio Direttivo;

h) i corrispettivi ottenuti a fronte delle prestazioni rese alle società associate, nonché per quelle comunque effettuate nello svolgimento di operazioni, l'esercizio delle quali sia compatibile con la normativa in materia di organizzazioni non commerciali;

i) le contribuzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità sopra già ricordati, la Lega Nazionale Professionisti – Serie A, la Lega Nazionale Professionisti – Serie B ed altri Enti effettuano a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico;

j) Ogni altra entrata specificatamente destinata.

2. La F.I.G.C. assegna altresì alla Lega specifici proventi per lo scambio di servizi fra Federazione e Lega, con le modalità previste dalla vigente normativa federale.

3. Il fondo comune. La Lega è dotata di un fondo comune, costituito ed alimentato per il tramite di versamenti di quote associative e di contribuzioni in genere effettuate per tal scopo da parte delle associate, sia in sede di loro ammissione alla Lega, sia in costanza di rapporto di appartenenza alla stessa.

4. Il fondo comune è indivisibile ed è soggetto agli altri vincoli di cui all'art. 37 del codice civile.

Art. 21

Adempimenti amministrativi ed economico-finanziari

1. La Lega ha facoltà di porre in essere tutti gli interventi necessari al fine di assicurare la corretta gestione e la regolarità dell'attività agonistica.

2. La Lega gestisce per conto delle società associate la stanza di compensazione, che regola ogni operazione, avente contenuto o effetti di natura economica, derivante da rapporti giuridici rilevanti per l'ordinamento sportivo e provvede ad accreditare alle società associate i saldi attivi risultanti dalla stessa, in conformità dello specifico mandato rilasciato dalle società associate all'atto dell'iscrizione ai Campionati, a dimostrazione, da parte della società avente diritto, dell'avvenuta integrale corresponsione ai calciatori e tecnici tesserati dei compensi contrattualmente maturati prima della data di accreditamento.

3. Le società sono tenute a depositare presso la Lega gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati.

4. La Lega esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, perché gli stessi abbiano validità all'interno dell'ordinamento sportivo, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.

5. Le società associate alla Lega sono tenute a rimborsare alla stessa tutte le spese sostenute per i servizi di organizzazione.

Art. 22
L'attività agonistica

1. La Lega organizza e controlla, nei limiti fissati dallo Statuto Federale, l'attività ufficiale e non ufficiale delle società associate.
2. E' considerata attività ufficiale ad ogni effetto:
 - a) il Campionato di Divisione Unica della Lega Pro;
 - b) la Coppa Italia Lega Pro;
 - c) la Supercoppa di Lega Pro;
 - d) i Campionati Giovanili e le competizioni minori nel rispetto dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
3. La Lega Pro provvede all'organizzazione e gestione dell'attività della Rappresentativa Nazionale della Lega nonché la partecipazione della stessa alle competizioni di categoria.
4. E' considerata attività non ufficiale ad ogni effetto:
 - a) le gare amichevoli;
 - b) le gare con squadre estere;
 - c) i tornei indetti dalle società.

Art. 23
Anno sportivo

L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 24
Regolamenti

Per quanto non previsto nel presente Statuto e per quanto consentito dall'ordinamento federale, il Consiglio Direttivo può emanare:

- 1) Regolamenti sia per il funzionamento della Lega sia per lo svolgimento dell'attività di sua competenza;
- 2) Disposizioni regolamentari nelle sottoindicate materie:
 - a) attività agonistica;
 - b) tesseramento di calciatori, nell'ambito delle norme federali e per la parte di specifica competenza;
 - c) attività promo-pubblicitaria e cessione dei diritti radiotelevisivi e di immagine;
 - d) esercizio del diritto di cronaca;
 - e) materia assicurativa;
 - f) impiantistica sportiva, compatibilmente con le norme federali in materia;
 - g) adempimenti specifici in capo alle società sportive, derivanti convenzioni o contratti commerciali e/o di sponsorizzazione, stipulati dalla Lega Pro nell'interesse delle società associate.

Art. 25
I Campionati

1. L'organico dei Campionati della Divisione Unica della Lega Pro è fissato e regolamentato dal Consiglio Federale ed è collegato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con il meccanismo di promozione e retrocessione dei Campionati delle altre Leghe.
2. I Campionati della Divisione Unica della Lega Pro sono articolati in tre gironi, denominati Girone A, B e C. Non è ammesso reclamo contro la formazione degli stessi.
3. Fatta salva la competenza del Consiglio Federale in ordine alla fissazione dell'organico dei Campionati e dei meccanismi di promozione e di retrocessione, la Lega stabilisce, per quanto di sua competenza, annualmente, le norme di carattere esecutivo per lo svolgimento dei Campionati, non previste dal presente Statuto o non stabilite dalle norme della F.I.G.C. con carattere di uniformità per tutta l'attività agonistica federale.

Art. 26
Durata - Cause di scioglimento

1. La Lega ha durata a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento potrà avvenire: in forza di legge; per deliberazione della Assemblea; per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

Art. 27
Liquidazione - Destinazione dei residuo

1. Verificandosi un caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra gli estranei alla Lega, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi.
2. L'importo che residuasse a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad opere di assistenza e di beneficenza, in ambito eminentemente sportivo e di formazione e sostegno al mondo giovanile, oppure a quegli altri fini indicati dalla legislazione regolatrice della materia riguardante le associazioni non commerciali.

Art. 28
Osservanza dei regolamenti

1. Le società associate alla Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti e delle presenti norme, nonché dai Regolamenti e norme regolamentari di Lega e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.

Art. 29

Clausola compromissoria e vincolo di giustizia

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C., per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione degli Organi di Giustizia Arbitrale presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva dalle pronunce dei suddetti organi. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 30

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti di Lega valgono le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C.

Norma transitoria

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a far data dal 1° luglio 2014, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 13.1 – lett. g) ed h) nella formulazione di cui al presente testo, che entra in vigore immediatamente.